

Corte di Cassazione – Sentenza n. 3237 del 2011

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da (...), proposta nei confronti della società (...), avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso con la predetta società dal 2 dicembre 1993 alla fine di novembre 1997, data nella quale egli era si era dimesso per giusta causa, e del successivo rapporto di lavoro iniziato nel dicembre 1997 e cessato in data 14 dicembre 1998 a seguito di licenziamento orale di cui chiedeva anche la declaratoria di nullità.

La Corte di Appello di Napoli accoglieva la domanda relativa al pagamento di differenze retributive, ma respingeva quella concernente l'impugnativa del licenziamento.

L'adita Corte, per quello che interessa in questa sede, ritenuta incontestata la sussistenza del primo rapporto di lavoro escludeva che il verbale di conciliazione sindacale prodotto dalla società, in ordine a tale primo rapporto di lavoro, potesse avere il valore previsto dall'art. 411 cpc non potendosi asserire, che fosse stato sottoscritto in sede sindacale non essendo risultata depositata presso la sede periferica della CGIL alcuna copia del relativo verbale, e alla presenza ed in contestualità con il lavoratore. Né aggiungeva la predetta Corte al verbale poteva riconoscersi valore transattivo per il mancato riferimento ai titoli delle pretese rinunciate, se non a quelle concernenti il TFR.

Quanto al secondo rapporto di lavoro, osservava la Corte partenopea, che, incontestata la durata dello stesso, la continuità della prestazione lavorativa era desumibile dalle dichiarazioni della teste che aveva lavorato con il ricorrente e dalla presunzione logica che anche dopo la eventuale cessazione del rapporto di lavoro del I teste la prestazione lavorativa del ricorrente era continuata con le stesse modalità.

La Corte del merito, poi, avuto riguardo alle mansioni effettivamente espletate dal (...) ed al conseguente inquadramento nel IV livello del CCNL del settore, riconosceva le reclamate differenze retributive utilizzando in via parametrica il richiamato CCNL.

Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell'art. 437 cpc, sostiene che la domanda di nullità del verbale di conciliazione è stata per la prima volta svolta in appello e come tale non poteva essere delibata dal giudice di appello. La censura è infondata.

Invero, la deduzione della novità della domanda in questione deve ritenersi, in difetto di diversa e specifica allegazione, sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Peraltro, mette conto rilevare che la contestazione del verbale di conciliazione risulta effettuata dal (...) sin dal primo grado del giudizio e tanto a seguito delle argomentazioni difensive sviluppate dalla società proprio in relazione alla avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione. La questione concernente il valore da assegnare al verbale di cui trattasi, pertanto, faceva già parte del thema decidendum del giudizio di primo grado.

Con la seconda censura la società (...), deducendo violazione degli art. 2113 cc, assume che il verbale di conciliazione, ancorché non sottoscritto in sede sindacale, non è privo del suo valore.

Con il terzo motivo la società ricorrente, allegando vizio di motivazione e violazione degli art. 411 cpc, del prodotto verbale di conciliazione, non sulla base dell'esclusivo rilievo che questo non risulta sottoscritto in sede sindacale, ma anche perché lo stesso non sarebbe stato sottoscritto dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore. E ciò conformemente a quanto sancito da questa Corte con sentenza 11 dicembre 1999 n. 13910.

Pertanto la Corte del merito, con accertamento di fatto, adeguatamente motivato, che come tale è sottratto al sindacato di legittimità, esclude, in base alle concrete modalità della conciliazione, l'effettuazione, nella specie, di quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa e, quindi, correttamente ritiene non qualificabile l'atto in parola agli effetti di cui all'art. 411 cpc (Cfr. Cass. 3 aprile 2002 n. 4730).

Con la quarta censura la società, deducendo violazione degli art. 2113 cc, prospetta che al verbale di conciliazione va quantomeno riconosciuto il valore di transazione non impugnata essendo presente, sia la ed res litigiosa, sia le reciproche concessioni. La censura non è accoglibile.

Infatti il ricorrente pur criticando che la Corte territoriale non ha riconosciuto al verbale di conciliazione valore di rinuncia e transazione agli effetti dell'art. 2103 cc e pur assumendo che in tale verbale sarebbe indicata la res litigiosa e le reciproche concessioni, non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso il testo di tale verbale impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità.

Né contesta la società ricorrente la ritenuta mancata indicazione, nel predetto verbale, dei titoli delle pretese rinunciate se non per il TFR.

Con il quinto motivo la società, denunciando violazione dell'art. 2729 cc, nonché omessa ed insufficiente motivazione, allega che la presunzione logica, in base alla quale il giudice di appello ritiene la natura subordinata del secondo rapporto sul presupposto della subordinazione riscontrata nel primo rapporto di lavoro, è illogica o addirittura inesistente difettando qualsivoglia riferimento agli indizi gravi, precisi e concordanti.

Il motivo è infondato.

Difatti, la Corte partenopea relativamente al secondo rapporto di lavoro, in ordine al quale la società aveva dedotto la occasione e non continuità della prestazione lavorativa, riconosce la continuità della detta prestazione lavorativa -e quindi la subordinazione- sulla base delle dichiarazioni della teste che aveva lavorato con il (...) sino al 1998 e, solo con riferimento alla eventuale cessazione del rapporto di lavoro della richiamata teste prima della fine del 1998, ritiene che il rapporto di lavoro del (...) sia continuato sino al dicembre 1998 con le stesse modalità di esecuzione riferite dal teste.

Non coglie, quindi, nel segno la censura della società ricorrente la quale non tiene conto, nello svolgere la sua critica, della specifica motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale la quale esclusivamente a "conforto" -e pertanto ad ulteriore conferma- delle conclusioni a cui perviene. rileva che vi è la presunzione logica "che, essendo incontestata tra le parti la sussistenza, per il precedente periodo lavorativo, della natura subordinata del rapporto e quindi della continuità della prestazione, si deve presumere anche per il periodo successivo una continuità delle prestazioni rese".

Né può sottacersi che per correttamente investire questa Corte della questione di cui trattasi la società non si doveva limitare a censurare solo ed esclusivamente siffatta ultima ratio decidendi, ma doveva investire anche l'altra indicata autonoma ratio decidendi (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n. 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n.24540). Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 10,00 per esborsi oltre E. 2.500,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA.

Depositata in Cancelleria il 10.02.2011